

# COMUNE DI CONTIGLIANO

(PROVINCIA DI RIETI)

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 34

L'anno duemilaSEDCI, il giorno ventotto del mese di aprile

alle ore 18.30 si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.ri:

Seduta del			Presenti	Assenti	
<u>28/04/2016</u>	1) TONI	Angelo	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2) TOCCI	Andrea	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	3) FRATTALI	Claudio	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4) PACIFICO	Loredana	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	5) FICORILLI	M.Cristina	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OGGETTO:

PROGRAMMA DEL

FABBISOGNO DI

PERSONALE -

TRIENNIO 2016-2018.

Partecipa alla seduta il Segretario **MASSIMI Dr. Lino**  
Il Presidente **Dr. ANGELO TONI** in qualità di **Sindaco**

dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco Dott. Angelo Toni;

### Premesso che:

- l'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'articolo 4 del sopracitato decreto stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni, per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili;

**Dato atto** che tra gli adempimenti preliminari all'approvazione del bilancio di previsione, e oggi del documento unico di programmazione (DUP), vi è l'approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale;

**Visto** che il Responsabile del Settore I ha chiesto a tutti i Responsabili di Settore di procedere agli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**Considerato** che per gli adempimenti della norma sopra richiamata è stata compiuta dai singoli Responsabili dei Settori, ognuno per la propria articolazione organizzativa;

**Preso atto** delle dichiarazioni effettuate dai Responsabili di Settore, ai sensi dell'articolo 6, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, riferimento giuste note prot. "nn. 2547 (Settore II) del 29/03/2016 - 2550 (Settore V) del 29/03/2016 - 2556 (Settore I) del 29/03/2016 - 2569 (Settore III) del 30/03/2016 e n. 2597 (Settore IV) del 31/03/2016";

**Vista** la deliberazione di giunta comunale n. 23 del 31/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la dotazione organica dell'Ente, regolarmente trasmessa alle OO.SS. territoriali ed RSU per la dovuta informazione, ad oggi senza rilievi, nonché al Revisore Unico dei Conti che ha rilasciato il relativo parere favorevole giusta nota protocollo n. 2849 del 12/04/2016;

### Accertato, che:

- questo Ente ha sempre provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale;
- questo Ente ha rispettato, nel corso dell'esercizio 2015, come da certificazione digitale inviata alla Ragioneria Generale dello Stato i vincoli connessi al patto di stabilità interno e in previsione per l'esercizio 2016, i vincoli connessi al pareggio di bilancio come attestato dal Responsabile del Settore II;
- questo Ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2013 e 2014;
- questo Ente ha una spesa di personale inferiore al 40% della spesa corrente;
- questo Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- è stato rispettato il limite di cui all'articolo 1, comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e s.m.i.;





**Visto** l'articolo 91 del testo unico degli enti locali che dispone "gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze";

**Dato atto** che per gli anni successivi a quello in corso il fabbisogno del personale verrà verificato in ordine all'evolversi della legislazione vigente ed in considerazione delle eventuali cessazioni di servizio che si dovessero verificare e/o delle future politiche occupazionali dell'ente;

**Vista** la Legge del 7 agosto 1990, n. 241;

**Visto** il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;

**Visto** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33;

**Vista** la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)";

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** il Regolamento generale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;

**Visti** i C.C.N.L. vigenti del Comparto Regioni ed Autonomie locali;

**Visti** i Decreti del Sindaco n. 104 e n. 180 / 2014;


**Acquisiti i seguenti pareri:**

ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I  
Affari Generali - Personale  
Rag. Emilio Desideri

ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di regolarità contabile;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II  
Economico - Finanziario  
Rag. Gino Falsini



4



Con voti unanimi, palesemente espressi;



## DELIBERA

di dare atto che quanto in narrativa espresso, costituisce parte integrante, formale e sostanziale del presente atto ed è da intendersi qui integralmente riportato;

- di confermare il programma del fabbisogno di personale approvato con D.G.C. n. 23/2015 e n. 124/2015, esecutive ai sensi di Legge, per il triennio 2016 - 2018;
- di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è compatibile con il rispetto del vincolo della spesa per il personale imposta dalla vigente normativa nonché dalle regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;
- del contenuto del presente provvedimento saranno informati i soggetti sindacali di cui all'articolo 10, comma 2, del C.C.N.L. 1° aprile 1999 e ai sensi dell'articolo 7 del medesimo contratto, nonché il Revisore dei Conti ai sensi dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per il parere di competenza;
- di rinviare alla programmazione generale e di bilancio ulteriori interventi;
- di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;
- di autorizzare il Responsabile del Settore I a disporre l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'approvazione del presente atto.

Con successiva e separata votazione unanime e palese, la presente è resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Dr. Angelo TONI



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Lino MASSIMI

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 03.05.2016 e contestualmente trasmessa in elenco ai Capi Gruppo consiliari con prot. n. 3523

IL MESSO COMUNALE  
PARADISO GIULIANA

*Giuliana Paradiso*

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio di pubblicazione, è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Lino MASSIMI

# COMUNE DI CONTIGLIANO

PROVINCIA DI RIETI

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8

L'anno duemilaSEDCI, il giorno Ventinove del mese di Aprile  
alle ore 11,15 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio  
Comunale debitamente convocato con avvisi spediti nei modi di legge, in sessione  
ordinaria/straordinaria ed in 1° convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Seduta in 1°  
convocazione del

29-04-2016

			presenti	assenti
1) TONI	Angelo.....	Sindaco	X	□
2) GARBINI	Francesca.....	Consigliere	X	□
3) FRATTALI	Claudio.....	=	X	□
4) MARTELLI	Ernesto.....	=	X	□
5) TOCCI	Andrea .....	=	X	□
6) MARTELLUCCI	Antonio.....	=	X	□
7) RENZI	Silverio.....	=	X	□
8) LEONARDI	Sara.....	=	□	X
9) SPOLETINI	Roberto.....	=	X	□
10) MURATORI	Massimo.....	=	X	□
11) RENZI	Danilo.....	=	X	□
12) PESCHI	Federica.....	=	□	X
13) BAIOTTO	Antonella.....	=	X	□

Partecipa alla seduta il Segretario MASSIMI Dr. Lino.

Il Presidente Dr. ANGELO TONI in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: IMU 2016 - CONFERMA -

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

**RILEVATO** che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

**PRESO ATTO** che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

**VERIFICATO** che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

**ATTESO** che, ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

**PRESO ATTO** che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**VERIFICATO** che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
  - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
  - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**PRESO ATTO** delle modifiche intervenute in materia di IMU ad opera della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

**CONSIDERATO** che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

**EVIDENZIATO** che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;

**RILEVATO** che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;



**VERIFICATO** che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione debbano essere svolte direttamente dal Comune;

**PRESO ATTO** altresì che per lo svolgimento delle attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

**VISTO** il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: *"L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali"*;

**CONSIDERATO** che il successivo comma 7 dispone: *"L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali"*;

**RILEVATO** che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

**PRESO ATTO** che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, considerate di lusso;

**RIMARCATO** che per tali fabbricati e per le relative pertinenze *"si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica"*;

**PRESO ATTO** altresì che *"per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio"*;

**VISTA** l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che *"l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione"*;

**EVIDENZIATO** che l'assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui il fabbricato è accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9 come pure l'assimilazione potrà essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, nonché quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

**VERIFICATO** che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel

rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo che recita: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

**PRESO ATTO** che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo “D”, è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

**VERIFICATO** che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a proprio favore l'introito generato da tale maggiore aliquota;

**ATTESO** che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;*

**RILEVATO** altresì che la medesima disposizione statuisce: *“Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata”*;

**CONSIDERATO** che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che *“l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677”*;

**VERIFICATO** che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune *“può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile”*;

**EVIDENZIATO** che ad opera dell'art. 1, comma 26 della Legge n. 208/2015, è stato imposto il divieto di aumentare aliquote e tariffe, nonché di eliminare le agevolazioni applicate nell'anno d'imposta 2015;

**CONSIDERATO** che la presente deliberazione, nel rispetto delle richiamate disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità ivi indicate;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare egli artt. 48, 49 e 134;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il Regolamento comunale del servizio finanziario e contabile;

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, del D. Lgs 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Il Responsabile del IV Settore  
Francesco Martellucci

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, del D. Lgs 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Il Responsabile del II Settore  
Rag. Gino Falsini

Ritenuto di provvedere in merito;  
con votazione palese che ha dato il seguente risultato:  
con presenti Consiglieri n. 11  
votanti n.: 11  
voti favorevoli n.: 8  
voti contrari n.: //  
astenuti n.: 3 (Baiocco – D. Renzi – Muratori)


#### DELIBERA

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- per i motivi espressi in premessa, di confermare le seguenti aliquote approvate per l'anno 2015:
  - aliquota ordinaria 0,92%,
  - aliquota abitazione principale (cat. A1, A8, A9) 0,5%;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le vigenti disposizioni normative;

Con il seguente esito della votazione separata:

- con presenti consiglieri votanti: n. 11
- voti favorevoli: n. 8
- voti contrari n.: //
- astenuti n.: 3 (Baiocco – D. Renzi – Muratori)
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

**IL PRESIDENTE**  
Toni Dr. Angelo



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Massimi Dr. Lino



---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On - Line di questo Comune per 15

giorni consecutivi a partire dal 13.05.2016

**IL MESSO COMUNALE**

**PARADISO GIULIANA**  


---

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio di pubblicazione, è divenuta  
esecutiva il \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Massimi Dr. Lino

---

# COMUNE DI CONTIGLIANO

PROVINCIA DI RIETI

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7

L'anno duemilaSEDICI, il giorno Ventinove del mese di Aprile  
alle ore 11,15 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio  
Comunale debitamente convocato con avvisi spediti nei modi di legge, in sessione  
ordinaria/straordinaria ed in 1° convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Seduta in 1°  
convocazione del  
29-04-2016

		presenti	assenti
1) TONI	Angelo.....Sindaco		
2) GARBINI	Francesca.....Consigliere	X	□
3) FRATTALI	Claudio.....	X	□
4) MARTELLI	Ernesto.....	X	□
5) TOCCI	Andrea.....	X	□
6) MARTELLUCCI	Antonio.....	X	□
7) RENZI	Silverio.....	X	X
8) LEONARDI	Sara.....	X	□
9) SPOLETINI	Roberto.....	□	X
10) MURATORI	Massimo.....	X	□
11) RENZI	Danilo.....	X	□
12) PESCHI	Federica.....	X	□
13) BAIOTTO	Antonella.....	□	X

Partecipa alla seduta il Segretario MASSIMI Dr. Lino.

Il Presidente Dr. ANGELO TONI in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - CONFERMA.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 11.25 entra il Consigliere A. Martellucci - presenti 11.

### PREMESSO:

- che l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita con il D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
- che l'applicazione dell'addizionale può essere deliberata dal Comune entro il termine per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno al quale la stessa addizionale è riferita;
- che l'art. 1, comma 142, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), prevede la possibilità di deliberare l'aumento, dell'addizionale comunale all'Irpef, a favore degli Enti, la cui aliquota comunque non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- che con l'art. 1, comma 11 del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, abroga la sospensione a deliberare aumenti dell'addizionale Irpef disposta dall'art. 1, comma 7 del D.L. n. 93/2008, convertito con legge n. 126/2008;
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 10.07.2015 è stata stabilita nello 0,7%, la misura dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno 2015;
- che l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;
- che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, competeva alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio preventivo;
- che l'art. 1, comma 142, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, stabilisce, relativamente all'addizionale comunale all'Irpef, la competenza del Consiglio Comunale;
- che, ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, compete altresì al Consiglio Comunale, l'approvazione del bilancio di previsione e le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta Comunale;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di stabilità 2016);

VISTO il Decreto del 1.03.2016 a firma del Ministro dell' Interno che proroga ulteriormente al 30/04/2016, il termine di approvazione del bilancio di previsione esercizio anno 2016, già differito al 31/03/2016;

EVIDENZIATO che ad opera dell'art. 1, comma 26 della Legge n. 208/2015, è stato imposto il divieto di aumentare aliquote e tariffe, nonché di eliminare le agevolazioni applicate nell'anno d'imposta 2015;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.18 Agosto 2000, n°267;

VISTO l'art.1, comma 7, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360, come modificato dall'art. 25 della legge n.448/2001;

VISTO l'art. 1, comma 142, della legge n. 296 del 27.12.2006, (Finanziaria 2007);

VISTO l'art. 1, comma 7 del D.L. n. 93/2008, convertito con legge n. 126/2008;

VISTO l'art. 1, comma 11 del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011);

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale del servizio finanziario e contabile

- Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, del D. Lgs 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

il Responsabile del IV Settore  
Francesco Martelli

- Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, del D. Lgs 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

il Responsabile del II Settore  
Rag. Cino Falsini

- Ritenuto di provvedere in merito;  
Con votazione palese che ne da il seguente risultato:

con presenti consiglieri votanti n. 11  
voti favorevoli n. 8  
voti contrari n. //  
astenuiti n. 3 (Baiocco – D. Renzi – Muratori)

### DELIBERA

- **DI DARE ATTO** che quanto descritto in premessa è parte integrante, formale e sostanziale del presente atto ed è da intendersi qui integralmente riportato;
- **DI CONFERMARE**, l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno 2016, nella misura dello 0,7 % (zero virgola 7 per cento);
- **DI DISPORRE** affinché l'estratto della presente deliberazione sia pubblicato sul sito informatico individuato con decreto 31 maggio 2002 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno, in conformità all'art. 11, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n.383, come sostituito dall'art. 1, comma 142, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, (Finanziaria 2007);
- **DI ADOTTARE** le misure più idonee per fornire all'amministrazione finanziaria dell'erario le informazioni e notizie utili ai fini dell'accertamento dell'addizionale.

Con il seguente esito della votazione separata:

con presenti consiglieri votanti n. 11  
voti favorevoli n. 8  
voti contrari n. //  
astenuiti n. 3 (Baiocco – D. Renzi – Muratori)

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

**IL PRESIDENTE**  
Tom Dr. Angelo



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Massimi Dr. Lino

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On - Line di questo Comune per 15

giorni consecutivi a partire dal 13.05.2016

**IL MESSO COMUNALE**  
**PARADISO GIULIANA**

*Giuliana Paradiso*

---

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio di pubblicazione, è divenuta  
esecutiva il \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Massimi Dr. Lino

---



# COMUNE DI CONTIGLIANO

PROVINCIA DI RIETI

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 27

L'anno duemilaSEDCI, il giorno QUATTORDICI del mese di APRILE  
alle ore 18,45 e SS. si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei  
sigg.:

Seduta del  
14-04-2016

			presenti	assenti
1) TONI	Angelo	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) TOCCI	Andrea	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3) FRATTALI	Claudio	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) PACIFICO	Loredana	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5) FICORILLI	M. Cristina	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa alla seduta il Segretario MASSIMI Dr. Lino.

Il Presidente Dr. ANGELO TONI in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'Argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE 2016-2018 ED ELENCO DELLE  
OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NELL'ANNO  
2016 - APPROVAZIONE

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTO** l'art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture) e successive modifiche e integrazioni con la quale si dispone che per lo svolgimento di attività di realizzazione dei lavori di importo superiore a € 100.000,00 le amministrazioni pubbliche, compresi gli Enti Locali, sono tenute a predisporre, adottare, pubblicare e approvare un "programma triennale" ed i suoi aggiornamenti annuali unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;

**CONSIDERATO** che:

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha definito, con proprio decreto del 11.11.2011, pubblicato nella G.U. 6 marzo 2012, n. 55, recante "Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207";
- nel suddetto decreto e ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 207/2010 è prescritto che lo schema di programma, ovvero il suo aggiornamento, sono redatti entro il 30 settembre di ogni anno ed adottati entro il 15 ottobre;
- gli schemi adottati, prima della loro approvazione che dovrà avvenire unitamente all'approvazione del Bilancio di Previsione (art.1, comma 3), devono essere affissi per almeno 60 giorni consecutivi nella sede dell'amministrazione procedente;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 96 del 13.10.2014, esecutiva, con la quale si adotta il programma triennale dei lavori da realizzare nel Comune di Contigliano durante il periodo 2016/2017/2018 e l'elenco annuale da realizzare nel 2016, come da gli schemi predisposti dal responsabile dell'Area Tecnica Ing. Ivan Santocchi;

**DATO ATTO** che tale programma e l'elenco annuale sono stati pubblicati e sono rimasti affissi per 60 gg consecutivi all'Albo Pretorio Comunale. Agli stessi non sono state presentate osservazioni;

**VISTO** il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

**VISTO** il D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11.11.2011;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00;

**VISTO** lo STATUTO dell'Ente;

**DATO ATTO** che sulla proposta del presente deliberato sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00 come di seguito riportato:

*"Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa".*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Ivan Santocchi

*"Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della spesa".*

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Rag. Gino Falsini

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;

## DELIBERA

- 1) Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate;
- 2) Di approvare il programma triennale dei lavori da realizzare nel Comune di Contigliano durante il periodo 2016-2018 e l'elenco annuale da realizzare nel 2016 come risultanti dagli schemi allegati, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006;
- 3) Di dare atto che l'Ing. Ivan Santocchi è responsabile unico del procedimento degli interventi compresi nel programma triennale e nell'elenco annuale;
- 4) Di dare atto che tale programma triennale e l'elenco annuale sarà approvato dal Consiglio Comunale contestualmente con gli atti di Bilancio di Previsione 2015/2016/2017;
- 5) Di rendere la presente con separata votazione unanime e palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Dr. Angelo TONDI



IL SEGRETARIO COMUNALI  
Dr. Lino MASSIMI

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 19-04-2016 e contestualmente trasmessa in elenco ai Capi Gruppo consiliari con prot. n. 3051

IL MESSO COMUNALE  
MODESTI CARLA

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio di pubblicazione, è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Lino MASSIMI

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CONTIGLIANO  
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Primo anno 2016 Disponibilità Finanziarie (in migliaia di euro)	Secondo anno 2017 Disponibilità Finanziarie (in migliaia di euro)	Terzo anno 2018 Disponibilità Finanziarie (in migliaia di euro)	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge (Finanziamenti Regionali e Statali)		10225	13905	24130
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				0
Trasferimento di immobili ex art. 53, commi 6 e 7, D.Lgs. n. 163/2006				0
Stanziamanti di bilancio				0
Altro				0
<b>Totali</b>	0	10225	14605	24830

importo (in migliaia di euro)	0
----------------------------------	---

accantonamento di cui all'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 riferito al primo anno

SCHEDE 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CONTIGLIANO  
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. prog. (1)	Cod. Inv. Attivita (2)	CODICE ISTAT (3)		Codice NUTS (3)	Categorie (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessione Immobili	Importo	Tipologia (7)
		Regione	Provincia					Comune	Primo Anno 2016 Finanziarie (in migliaia di euro)	Secondo Anno 2017 Finanziarie (in migliaia di euro)			
1		12	057	025		Ampliamento cimiteri capoluogo e frazioni				700	700		
2		12	057	025		Interventi riqualificazione frazioni				300	300		
3		12	057	025		Interventi strade				300	300		
4		12	057	025		Nuova sede proiezione civile e magazzino comunale				500	500		
5		12	057	025		Campo sportivo polivalente Via Campo Boario				465	735	1200	
6		12	057	025		Ampliamento casa comunale Montisola				160	160		
7		12	057	025		Pubblica illuminazione centro storico				326	326		
8		13	057	025		Efficientamento energetico pubblica illuminazione (project financing)				1200	1200		
9		12	057	025		Superamento barriere architettoniche sede comunale				215	215		
10		12	057	025		Campo sportivo polivalente Piero Malifati				500	500		
11		12	057	025		Interventi depuratori				1150	1150		
12		12	057	025		Nuovo mercato agricolo Contigliano				300	300		
13		12	057	025		Interventi valorizzazione turistica e agroalimentare				300	300		
14		12	057	025		Interventi di miglioramento socioassistenziale				150	150		
15		12	057	025		Sistemazione e arredo Via della Repubblica				160	540	700	
16		12	057	025		Riqualificazione salite rione Costa				229	229		
17		12	057	025		Parcheggi capoluogo				600	600	1200	
18		12	057	025		Nuovo complesso scolastico capoluogo				3000	7000	10000	
19		12	057	025		Adeguamenti complesso scolastico capoluogo				300	300		

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA  
Ing. Ivan Santocchi

20	12	057	025	Reti telematiche e risparmio energetico				1000	1000		
21	12	057	025	Rifacimento tratti acquedotto				300	600		
22	12	057	025	Realizzazione centro rifiuti e differenziata				2000	2000		
23	12	057	025	Manutenzione straordinaria strade vicinali				300	300		
24	12	057	025	Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in località San Martino				370	900		
TOTALE								0	10225	14605	24830

(1) Numero progressivo da 1 a N, a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2008 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3= minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. n. 163/2008 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore.

(7) Vedi Tabella 3.

**SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE DEL TRIENNIO 2016/2018  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CONTIGLIANO  
ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ex art. 53, commi 6 e 7, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.**

Riferimento intervento (1)	Elenco degli immobili da trasferire ex art. 53, commi 6 e 7, D.Lgs. n. 163/2006			Arco temporale di validità del programma Valore Stimato		
	Solo diritto di superficie	Piena proprietà		Primo Anno 2016	Secondo Anno 2017	Terzo Anno 2018
	Descrizione immobile					
	<b>TOTALE</b>			0	0	0

(1) Viene riportato il numero progressivo dell'intervento di riferimento.



**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CONTIGLIANO  
ELENCO ANNUALE**

Cod. Int. Annuale (1)	CODICE UNICO INTERVENTI O CUI (2)	DESCRIZIONE INTERVENTO	CUP	CFV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo totale intervento (in migliaia di euro)	FINALITA' (3)	Priorità (4)		STADIO PROGETTAZIONE approvato (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome			Importo annualità	Conformità Urb (S/N) Amb (S/N)		TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
<b>TOTALE</b>													

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
- (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
- (4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli: (1= massima priorità; 3= minima priorità).
- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

# COMUNE DI CONTIGLIANO

(PROVINCIA DI RIETI)

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 26

L'anno duemilaSEDICI, il giorno QUATTORDICI del mese di APRILE

alle ore 18,45 si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.ri:

Seduta del				Presenti	Assenti
<u>14-04-2016</u>	1) TONI	Angelo	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2) TOCCI	Andrea	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	3) FRATTALI	Claudio	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4) PACIFICO	Loredana	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	5) FICORILLI	M.Cristina	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### OGGETTO:

SERVIZIO A DOMANDA

INDIVIDUALE 2016 -

DETERMINAZIONI.

Partecipa alla seduta il Segretario MASSIMI Dr. Lino  
Il Presidente Dr. ANGELO TONI in qualità di Sindaco

dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti,  
passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso:

- Che con l'art. 3 del D.Lgs. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, venne stabilito che per l'erogazione dei servizi pubblici a domanda individuale le province, i Comuni e le Comunità Montane dovevano richiedere il contributo degli utenti, anche a carattere non generalizzato successivamente modificate ed integrate;
- Che con D.M. 31 dicembre 1983 si è provveduto all'individuazione dei servizi a domanda individuale;

Rilevato che l'art. 243 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ha stabilito che gli enti locali in condizione strutturalmente deficitarie sono soggetti alle disposizioni ed ai controlli centrali in maniera di copertura del costo di alcuni servizi che viene verificata mediante apposita certificazione al fine di accertare che:

- a) Il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%;
- b) Il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente;
- c) La determinazione dei costi complessivi di gestione sia stata effettuata secondo le modalità stabilite dall'art. 243 terzo comma del D.Lgs 18 agosto 2000, 267;

Considerato che per questo Comune, per il quale dai parametri rilevati dall'ultimo rendiconto risulta che non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria, sussiste tuttavia la necessità di provvedere alla revisione delle tariffe dei corrispettivi servizi a domanda individuale, in relazione all'aumento dei costi ed alla necessità di mantenere l'equilibrio economico-finanziario del Bilancio;

Visto l'art. 54 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche, per il quale il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione;

Visto che ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello schema di Bilancio preventivo;

Visto che ai sensi dei citati articoli 42 e 172 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, compete al Consiglio Comunale, nell'approvazione del Bilancio di Previsione, individuare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le Deliberazione della Giunta Comunale;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di stabilità 2016);

VISTO il Decreto del 1.03.2016 a firma del Ministro dell' Interno che proroga ulteriormente al 30/04/2016, il termine di approvazione del bilancio di previsione esercizio anno 2016, già differito al 31/03/2016;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso:

- Che con l'art. 3 del D.Lgs. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, venne stabilito che per l'erogazione dei servizi pubblici a domanda individuale le province, i Comuni e le Comunità Montane dovevano richiedere il contributo degli utenti, anche a carattere non generalizzato successivamente modificate ed integrate;
- Che con D.M. 31 dicembre 1983 si è provveduto all'individuazione dei servizi a domanda individuale;

Rilevato che l'art. 243 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ha stabilito che gli enti locali in condizione strutturalmente deficitarie sono soggetti alle disposizioni ed ai controlli centrali in maniera di copertura del costo di alcuni servizi che viene verificata mediante apposita certificazione al fine di accertare che:

- a) Il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%;
- b) Il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente;
- c) La determinazione dei costi complessivi di gestione sia stata effettuata secondo le modalità stabilite dall'art. 243 terzo comma del D.Lgs 18 agosto 2000, 267;

Considerato che per questo Comune, per il quale dai parametri rilevati dall'ultimo rendiconto risulta che non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria, sussiste tuttavia la necessità di provvedere alla revisione delle tariffe dei corrispettivi servizi a domanda individuale, in relazione all'aumento dei costi ed alla necessità di mantenere l'equilibrio economico-finanziario del Bilancio;

Visto l'art. 54 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche, per il quale il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione;

Visto che ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello schema di Bilancio preventivo;

Visto che ai sensi dei citati articoli 42 e 172 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, compete al Consiglio Comunale, nell'approvazione del Bilancio di Previsione, individuare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le Deliberazioni della Giunta Comunale;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di stabilità 2016);

VISTO il Decreto del 1.03.2016 a firma del Ministro dell' Interno che proroga ulteriormente al 30/04/2016, il termine di approvazione del bilancio di previsione esercizio anno 2016, già differito al 31/03/2016;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

## REFEZIONE

ENTRATE	USCITE	SPESA
€ 49.000,00	Personale	€ 77.366,00
	Acquisto vestiario	€ 500,00
	Acquisto Gas metano	€ 4.000,00
	Acquisto Generi alimentari	€ 34.000,00
	Acquisto attr. ref. scolast.	€ 1.000,00
	Acquisto materiale pulizie	€ 2.000,00
	Energia elettrica	€ 2.900,00
	HACCP Legge 155/97	€ 1.500,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 123.266,00</b>

## ILLUMINAZIONE - LUCI VOTIVE

ENTRATE	USCITE	SPESA
€ 26.671,20		€ 13.000,00

## ASSISTENZA DOMICILIARE

ENTRATE	USCITE	SPESA
€ 3.000,00		€ 12.000,00

## IMPIANTI SPORTIVI

ENTRATE	USCITE	SPESA
€ 6.000,00	Acquisto gas metano	€ 4.000,00
	Acquisto materiale	€ 200,00
	Energia elettrica	€ 4.800,00
	Manutenzione locali	€ 3.445,70
	Spese custodia	€ 4.000,00
	Interessi passivi per i mutui	€ 8.070,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 24.515,70</b>

<b>TOTALE ENTRATE</b>	€	84.671,20	<b>TOTALE USCITE</b>	€	172.781,70
-----------------------	---	-----------	----------------------	---	------------

Tasso del 49,00%

Visto il Regolamento comunale del servizio finanziario e contabile;

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, del D.Lgs 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa



Il Responsabile del IV Settore  
F. To Francesco Martellucci

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, del D.Lgs 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Il Responsabile del II Settore  
F. To Rag. Gino Falsini

Con voti unanimi palesemente espressi

### DELIBERA

- 1) di approvare la tabella A, allegata alla presente Deliberazione, relativa sia ai piani economico-finanziari che ai tassi di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale relativamente all'esercizio 2016;
- 2) di allegare copia della presente Deliberazione al Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2016 in conformità alle vigenti disposizioni e in particolare dell'art. 172 del T.U. ( D.Lgs. 18/08/2000 n. 267);
- 3) di dichiarare , stante l'impegno, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, con separata votazione e palese.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
F.to Dr. Angelo TONI



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dr. Lino MASSIMI

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 15.04.2016 e contestualmente trasmessa in elenco ai Capi Gruppo consiliari con prot. n. 2942

**IL MESSO COMUNALE**

**FIGORINA CATERINI**

---

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio di pubblicazione, è divenuta esecutiva il 15.04.2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dr. Lino MASSIMI

---

La presente **COPIA** è conforme all'originale e si rilascia per uso Amministrativo e d'Ufficio

il 15.04.2016



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Lino MASSIMI

# COMUNE DI CONTIGLIANO

PROVINCIA DI RIETI

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 L'anno duemilaSEDICI, il giorno Ventinove del mese di Aprile  
alle ore 11,15 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio  
Comunale debitamente convocato con avvisi spediti nei modi di legge, in sessione  
~~ordinaria~~/straordinaria ed in 1° convocazione.  
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Seduta in 1°  
convocazione del  
29-04-2016

			presenti	assenti
1) TONI	Angelo.....	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) GARBINI	Francesca.....	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) FRATTALI	Claudio.....	=	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) MARTELLI	Ernesto.....	=	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) TOCCI	Andrea.....	=	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) MARTELLUCCI	Antonio.....	=	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7) RENZI	Silverio.....	=	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8) LEONARDI	Sara.....	=	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9) SPOLETINI	Roberto.....	=	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10) MURATORI	Massimo.....	=	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11) RENZI	Danilo.....	=	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12) PESCHI	Federica.....	=	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13) BAIOTTO	Antonella.....	=	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa alla seduta il Segretario MASSIMI Dr. Lino.

Il Presidente Dr. ANGELO TONI in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: TARIFFE TARI 2016 - DETERMINAZIONI.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

**CONSIDERATO** che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

**EVIDENZIATO** che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
  - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
  - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VERIFICATO** che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito la precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

**RILEVATO** che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

**VISTA** la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità per l'anno 2016);

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

**RIMARCATO** che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**PRESO ATTO** che la determinazione della base imponibile è pari all'80% della superficie catastale;

**VERIFICATO** che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19

novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**EVIDENZIATO** che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

**RILEVATO** che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

**VERIFICATO** che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *“nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”* di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**PRESO ATTO** che in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*.

**CONSIDERATO** che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

**RILEVATO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 23 (ventitre categorie);

**VERIFICATO** che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

**EVIDENZIATO** che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

**PRESO ATTO** che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

**VERIFICATO** che il presente atto dovrà essere inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicate nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la*

*deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**EVIDENZIATO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

**VISTO** il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 08.04.2014, esecutiva ai sensi di legge;

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 30.04.2015 avente ad oggetto “Tariffe TARI – conferma”;

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 08.03.2016 avente ad oggetto “TARI – Tariffe 2016”;

**VISTO** il quadro economico del Responsabile del III Settore dal quale risulta che il costo complessivo del servizio per l'anno 2016 può così prevedersi:

DESCRIZIONE	MACROAGG	PREVISIONE
Vestiaro	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	3.000,00
Acquisti di carburante e lubrificante	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.000,00
Acquisti per manutenzioni automezzi	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.000,00
Acquisto sacchi raccolta RSU	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	10.310,00
Acquisto materiali vari	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	17.361,85
Acquisto contenitori	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	40.190,00
Incarichi a tecnici	Prestazioni di servizi	3.000,00
Interventi per la tutela dell'Ambiente	Prestazioni di servizi	10.000,00
Energia elettrica	Prestazioni di servizi	10.000,00
Spese smaltimento rifiuti tossici e speciali	Prestazioni di servizi	2.000,00
Canone appalto servizio smaltimento rsu	Prestazioni di servizi	210.000,00
Raccolta differenziata	Prestazioni di servizi	25.000,00
Assicurazioni automezzi	Prestazioni di servizi	2.718,63
Servizi informatici	Prestazioni di servizi	12.880,00
Canone raccolta Rifiuti solidi urbani	Prestazioni di servizi	210.000,00
Spese per visite mediche	Prestazioni di servizi	1.000,00
Addizionale provinciale RSU	Trasferimenti	23.058,91
Contributo a carico dell'Ente -IRAP	Imposte e tasse	510,00
Integrazione salariale	Personale	6.000,00
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>591.040,39</b>

Contributo Provincia 1		28.210,00
Contributo Provincia 2		40.190,00
Contributo Provincia 3		12.890,00
Vendite materiali riciclabili		20.000,00
	TOTALE ENTRATE	101.290,00
	TOTALE NETTO	489.750,39

**RILEVATO** che pertanto il costo del servizio di smaltimento rifiuti al quale deve essere assicurata copertura con l'applicazione della tassa è il seguente:

- costo complessivo del servizio: € 489.750,39
- grado di copertura che l'ente intende raggiungere: 100%

**RITENUTO** di approvare per l'esercizio 2016 le tariffe TARI come da prospetto allegato (All.1);

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** gli artt. 48, 49 e 134, comma 4, D.lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il Regolamento comunale del servizio finanziario e contabile;

**VISTO** lo Statuto comunale;


**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, del D. Lgs 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Il Responsabile del III Settore  
Ing. Ivan Santocchi



Il Responsabile del IV Settore  
Francesco Martelli



Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, del D. Lgs 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Il Responsabile del II Settore  
Rag. Gino Falsini



Ritenuto di provvedere in merito;

con votazione palese che ha dato il seguente risultato:

con presenti Consiglieri n. 11

votanti n.: 11

voti favorevoli n.: 8

voti contrari n.: 3 (Baiocco – D. Renzi – Muratori)

astenuiti n.: //

### **DELIBERA**

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare per l'esercizio 2016 le tariffe TARI come da prospetto allegato (All.1);
- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Con il seguente esito della votazione separata:

con presenti consiglieri votanti: n. 11

voti favorevoli: n. 8

voti contrari n.: 3 (Baiocco – D. Renzi – Muratori)

astenuiti n.: //

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

**All. 1**

<b>UTENZE DOMESTICHE</b> Famiglie	<b>TARIFFA PARTE FISSA</b> Quota fissa	<b>TARIFFA PARTE VARIABILE</b> Quota variabile
Famiglie di 1 componente	0,368118	112,80
Famiglie di 2 componenti	0,413011	180,48
Famiglie di 3 componenti	0,462392	231,24
Famiglie di 4 componenti	0,493817	248,16
Famiglie di 5 componenti	0,525242	327,12
Famiglie di 6 o più componenti	0,543199	383,52
Non residenti o locali tenuti a disposizione fino a 70 mq	0,294494	90,24
Non residenti o locali tenuti a disposizione fino a 140 mq	0,330408	126,34
Non residenti o locali tenuti a disposizione oltre 140 mq	0,369914	184,99
<b>UTENZE NON DOMESTICHE</b> Categoria	<b>TARIFFA PARTE VARIABILE</b> Quota variabile	
Musei, biblioteche, scuola, associazioni, luoghi di culto	1,28	
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,64	
Stabilimenti balneari	1,21	
Esposizioni, autosaloni	0,95	
Alberghi con ristorante	2,88	
Alberghi senza ristorante	1,65	
Case di cura e riposo	1,87	
Uffici, agenzie, studi professionali	2,11	
Banche ed istituti di credito	1,03	
Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,13	
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,32	
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,94	
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,30	
Attività industriali con capannoni di produzione	1,71	
Attività artigiana lidi produzione beni specifici	1,94	
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	9,69	
Bar, caffè, pasticceria	7,40	
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5,14	
Plurilicenze alimentari e/o miste	4,63	
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza ai taglio	12,73	
Discoteche, night club	3,05	
Depositi automezzi att. Edilizia		

- Utenze che non consegnano UMIDO - si applica una riduzione del 20%

- Utenze non servite - si applica una riduzione del 60%

**IL PRESIDENTE**

Toni Dr. Angelo



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Massimi Dr. Lino

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On - Line di questo Comune per 15

giorni consecutivi a partire dal 13.10.2016

**IL MESSO COMUNALE**

FARADISO GIULIANA

*Giuliana Faradiso*

---

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio di pubblicazione, è divenuta  
esecutiva il \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Massimi Dr. Lino

---

# COMUNE DI CONTIGLIANO

PROVINCIA DI RIETI

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9

L'anno duemilaSEDICI, il giorno Ventinove del mese di Aprile  
alle ore 11,15 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio  
Comunale debitamente convocato con avvisi spediti nei modi di legge, in sessione  
~~ordinaria~~/straordinaria ed in 1° convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Seduta in 1°  
convocazione del  
29-04-2016

			presenti	assenti
1) TONI	Angelo.....	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) GARBINI	Francesca.....	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) FRATTALI	Claudio.....	=	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) MARTELLI	Ernesto.....	=	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) TOCCI	Andrea .....	=	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) MARTELUCCI	Antonio.....	=	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7) RENZI	Silverio.....	=	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8) LEONARDI	Sara.....	=	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9) SPOLETINI	Roberto.....	=	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10) MURATORI	Massimo.....	=	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11) RENZI	Danilo.....	=	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12) PESCHI	Federica.....	=	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13) BAIOTTO	Antonella.....	=	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa alla seduta il Segretario MASSIMI Dr. Lino.

Il Presidente Dr. ANGELO TONI in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: TASI 2016 - CONFERMA



## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

**CONSIDERATO** che la nuova imposta è disciplinata ai commi da 639 a 705 della richiamata Legge n. 147/2013;

**RILEVATO** che la predetta imposta si basa su distinti presupposti:

- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**VERIFICATO** che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
  - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
  - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTA** la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) che ha apportato modifiche in materia di I.U.C., con particolare riferimento alla TASI;

**CONSIDERATO** che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili, da applicare nel territorio comunale, è contenuta nel regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.

**EVIDENZIATO** che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione del tributo sui servizi indivisibili, nonché i criteri e le modalità per riconoscere le agevolazione e determinare le aliquote da deliberare;

**ATTESO** che i presupposti d'imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013 e s.m.i;

**DATO ATTO** che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi indivisibili, il soggetto passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;

**RILEVATO** che le disposizioni che disciplinano la tassa sui servizi indivisibili sono state riformate ad opera della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), apportando rilevanti modifiche al presupposto del tributo, prevedendo, al novellato dell'art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013 che *"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"*;

**PRESO ATTO** del presupposto impositivo sopra specificato;

**ATTESO** che la norma richiamata indica gli oggetti esclusi dall'applicazione della tassa sui servizi indivisibili;

**VERIFICATO** che il legislatore ha disposto che la TASI sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari predette, ossia fabbricati ed aree fabbricabili, ad esclusione delle unità abitative purché non accatastate in categoria di lusso (ossia A/1, A/8 e A/9);

**RILEVATO** che viene specificato che soggetto passivo, in caso di locazione finanziaria, è il locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto;

**RILEVATO** altresì che vengono disciplinate le fattispecie relative alla detenzione degli immobili di durata non superiore a sei mesi ed alle ipotesi di multiproprietà e di centri commerciali integrati;

**EVIDENZIATO** che la base imponibile è la medesima prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), alla quale deve essere applicata l'aliquota TASI, prevista nella misura base dell'1 per mille;

**CONSIDERATO** che con delibera di Consiglio Comunale, adottata in riferimento alla potestà regolamentare attribuita all'ente locale dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, confermata dall'art. 1, comma 702 della legge n. 147/2013, la misura dell'aliquota può essere azzerata o approvata fino alla misura massima del 2,5 per mille;

**RILEVATO** che le unità immobiliari adibite ad abitazione principale non possono più essere assoggettate a TASI, ad eccezione di quelle considerate di lusso (A/1, A/8 e A/9);

**PRESO ATTO** del blocco degli aumenti di tariffe ed aliquote imposto per l'anno 2016, dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, in conformità al quale i Comuni non possono aumentare, ma solo eventualmente ridurre, le aliquote TASI già applicate nell'anno d'imposta 2015, su oggetti imponibili nel rispetto delle vigenti previsioni;

**VERIFICATO** che ai sensi dell'articolo 1, comma 677, la misura delle aliquote approvate nel 2015 erano vincolate dall'aliquota IMU applicata alle diverse tipologie di immobili, dovendo, la somma delle aliquote TASI ed IMU non essere superiore alla misura massima dell'aliquota IMU prevista dall'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, come in vigore al 31 dicembre 2013;

**ATTESO** che il limite dell'aliquota massima pari al 2,5 per mille, può essere superato per lo 0,8 per mille "a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate" detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli in vigenza di IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

**RILEVATO** che tale maggiorazione non potrà essere applicata nell'anno d'imposta 2016 per i "beni merce", a seguito della nuova formulazione dell'art. 1, comma 678, della Legge n. 147/2013;

**VISTA** la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014 che ha fornito chiarimenti in ordine all'applicazione delle maggiorazioni dello 0,8 per mille che, compatibilmente con i vincoli sopra richiamati, può continuare ad essere applicata purché l'ente locale confermi tale aliquota con apposita delibera di Consiglio Comunale, ai sensi del comma 28, della Legge n. 208/2015;

**VERIFICATO** altresì che le aliquote TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**PRESO** comunque atto che, in applicazione alla riconosciuta potestà regolamentare attribuita ai Comuni come sopra illustrato, l'ente comunale può diversificare le aliquote da applicare alle varie unità immobiliari;

**VERIFICATO** che la predetta potestà regolamentare oltre ad essere riconosciuta dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale", è confermata dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013;

**VERIFICATO** che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei

*tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**EVIDENZIATO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, come chiarito con comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

**VISTO** il Decreto del 1.03.2016 a firma del Ministro dell' Interno che proroga ulteriormente al 30/04/2016, il termine di approvazione del bilancio di previsione esercizio anno 2016, già differito al 31/03/2016;

**RICHIAMATI** l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**RILEVATO** che, in conformità al precedente punto, il comma 681 dispone: “*nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare”.*

**VERIFICATO** che la TASI si applica a tutti gli immobili, comprese le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, escludendo quelli espressamente indicati dalla normativa di riferimento;

**PRESO ATTO** che sono esclusi dall'imposizione TASI i terreni agricoli;

**RIMARCATO** che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell'art. 52, del D.Lgs. n. 446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall'art. 14, comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011, recante “*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*” e dall'art. 1, comma 702, della richiamata Legge n. 147/2013;

**EVIDENZIATO** che le riduzioni ed esenzioni disciplinate dal regolamento comunale rispettano i vincoli della normativa richiamata;

**VISTA** la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili che, per la gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU;

**PRECISATO** che la base imponibile a cui fare riferimento, per l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell'IMU;

**RAMMENTATO** che l'aliquota di base per l'applicazione della TASI è stabilita nella misura dell'1 per mille ed il Comune, con apposita delibera di Consiglio Comunale, può decidere di ridurre la predetta misura, fino all'azzeramento, in ragione della potestà regolamentare statuita dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sopra citato;

**RILEVATO** che il comma 677 impone inoltre che il Comune "può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille";

**PRESO ATTO** dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da applicare non può superare la misura dell'1 per mille;

**EVIDENZIATO** che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge n. 147/2013 "spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell'apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

**EVIDENZIATO** che ad opera dell'art. 1, comma 26 della Legge n. 208/2015, è stato imposto il divieto di aumentare aliquote e tariffe, nonché di eliminare le agevolazioni applicate nell'anno d'imposta 2015;

**CONSIDERATO** che l'entrata a titolo di TASI per l'anno 2016, è stimata nel presumibile ammontare di euro **292.000,00**, applicando le aliquote approvate per l'anno 2015;

**RITENUTO** opportuno confermare per l'anno 2016 le aliquote approvate per il 2015

- 1.04 per mille, per tutte le tipologie degli immobili (nei casi di immobili ceduti in affitto: il 70% dell'1,04 per mille a carico del proprietario e il 30% dell'1,04 per mille a carico dell'inquilino);
- 2 per mille, per abitazione principale per quelle considerate di lusso Cat. A1, A8, A9.

**VERIFICATO** che in applicazione alle aliquote proposte in ambito I.U.C.-TASI, unitamente a quelle relative all'IMU, vengono rispettati i vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento, in quanto la loro sommatoria è contenuta nei limiti di legge, come riportato nel prospetto riepilogativo che segue:

Aliquote			Tipologia immobile
IMU	TASI	TOT	
5xmille	2xmille	7xmille	Abitazione principale cat. A1, A8, A9.
9,2xmille	1,4xmille	10,6xmille	Altri fabbricati / Aree edificabili

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.

446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**EVIDENZIATO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, come chiarito con comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

**RICHIAMATI** l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare egli artt. 48, 49 e 134;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il Regolamento comunale del servizio finanziario e contabile;

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, del D. Lgs 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Il Responsabile del IV Settore  
Francesco Martellucci

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, del D. Lgs 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Il Responsabile del II Settore  
Rag. Gino Falsini

Ritenuto di provvedere in merito;  
con votazione palese che ha dato il seguente risultato:  
con presenti Consiglieri n. 11  
votanti n.: 11  
voti favorevoli n.: 8  
voti contrari n.: //  
astenuti n.: 3 (Baiocco – D. Renzi – Muratori)

## DELIBERA

- DI RITENERE, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- DI APPROVARE, le aliquote relative alla I.U.C.-TASI da applicare per l'anno d'imposta 2016, come specificato in premessa;
- DI DARE ATTO che le motivazioni che hanno condotto all'approvazione della misura delle predette aliquote sono illustrate in premessa;
- DI DARE ATTO che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;
- DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa;
- DI DARE ATTO che le aliquote che qui si approvano e le detrazioni ed agevolazioni stabilite dal regolamento comunale, garantiranno, per l'anno 2016 un gettito a copertura dei costi dei servizi indivisibili indicati analiticamente in apposito allegato A, nella misura stimata dell' 83 % e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell'ambito delle spese del bilancio comunale;
- DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F.;

Con il seguente esito della votazione separata:

- con presenti consiglieri votanti: n. 11
- voti favorevoli: n. 8
- voti contrari n.: //
- astenuti n.: 3 (Baiocco – R. Danilo – Muratori)

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

**ALLEGATO A**

	<b>COSTI</b>
Protezione Civile	5.500,00
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	201.737,62
Illuminazione pubblica e servizi connessi	70.930,96
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi territoriali e ambientali	4.200,00
Polizia Municipale	67.347,00
<b>TOTALE</b>	<b>349.715,58</b>
	<b>Entrate</b>
Gettito stimato TASI (comprensivo di trasferimento dello Stato)	<b>292.000,00</b>
Grado di copertura dei costi	<b>83%</b>

**IL PRESIDENTE**  
Toni Dr. Angelo



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Massimi Dr. Lino

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On - Line di questo Comune per 15

giorni consecutivi a partire dal 13.05.2013

**IL MESSO COMUNALE**

**PARADISO GIULIANA**

*Giuliana Paradiso*

---

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio di pubblicazione, è divenuta  
esecutiva il \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Massimi Dr. Lino

---



**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI  
DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI**  
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE

Anno: 2016

(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione del mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	1.749.687,28
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	615.560,06
3) Entrate extratributarie (titolo III)	640.852,45
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>	<b>3.006.099,79</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>	
Livello massimo di spesa annuale	<b>300.609,98</b>
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2015	146.775,99
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	0,00
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>	
Debito contratto al 31/12/2015	2.837,49
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
<b>DEBITO POTENZIALE</b>	<b>2.837,49</b>
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>	<b>149.613,48</b>
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00
<b>QUOTA DISPONIBILE</b>	<b>150.996,50</b>

Contigliano, 27.05.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Rag. Gino Falsini



Maggioli S.p.A.

COMUNE DI CONTIGLIANO

PROV. DI RIETI

P.J. 00109090571

COMUNE DI CONTIGLIANO

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

ESERCIZIO 2015

	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
	Si	No
1 Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4 Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6 Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7 Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8 Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Rag. Guido FALSINI

30 APR. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Angelo NONI



IL SINDACO  
Dott. Angelo NONI

COMUNE DI CONTIGLIANO

PROV. DI RIETI

P.I. 08109090571

COMUNE DI CONTIGLIANO

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI AI  
FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE  
DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

ESERCIZIO 2015

		Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
		Si	No
negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;			
9	Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoeI con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall' 1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

13 0 APR 2015



IL SINDACO  
Dott. Angelo TONE

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Rag. Gino FALSINI

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. MASSIMI L'INO

PROSPETTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE DEL  
FONDO CREDITI DUBBI ESIGIBILITA' PER CIASCUNO DEGLI  
ESERCIZI CONSIDERATI NEL BILANCIO DI PREVISIONE

Ai sensi del D.M. del 20 Maggio 2015, che consente di rendere graduale l'accantonamento nel Bilancio di previsione del Fondo Crediti di dubbia esigibilità, lo stesso è calcolato come segue:

FONDO CREDITI DUBBIA ESIBILITA' DETERMINATO IN SEDE DI  
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO € 577.950,43

ACCANTONAMENTO ANNO 2016	ACCANTONAMENTO ANNO 2017	ACCANTONAMENTO ANNO 2018
55 % di € 577.950,43	70 % di € 577.950,43	85 % di € 577.950,43
€ 317.872,74	€ 404.565,31	€ 491.257,87

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Gino Falsini





# COMUNE DI CONTIGLIANO

Via del Municipio, 3 - 02043 CONTIGLIANO ( RI) - Tel. 0746/706125 - 706821 Fax. 0746/707188 P.IVA 00109090571  
( Provincia di Rieti )

*Servizio di Ragioneria e Finanziaria*

## BILANCIO DI PREVISIONE 2016

Attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Il sottoscritto Rag. Falsini Gino, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Contigliano prov di Rieti,

### ATTESTA

Ai sensi dell'articolo 153, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi dell'ente, iscritte nel bilancio di previsione annuale e nel relativo bilancio pluriennale approvato con la presente deliberazione.

### ATTESTA

Inoltre, che il bilancio di previsione di cui alla presente deliberazione rispetta i principi del bilancio di cui all'articolo 162 del D.Lgs n. 267/2000 e in particolare:

1. Principio di unità: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge.
2. Principio di annualità: il bilancio di previsione è relativo all'anno finanziario che inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre;
3. Principio di integrità: le entrate e le spese sono iscritte in bilancio al lordo delle eventuali spese di riscossione e delle eventuali entrate correlate alle spese;
4. Principio di universalità: non sono previste gestioni fuori bilancio oltre a quelle consentite con apposita legge della Regione Autonoma della Sardegna;
5. Principio di veridicità ed attendibilità: le entrate e le spese sono sostenute da analisi storiche o da idonei parametri di riferimento;
6. Principio di pareggio finanziario totale: il bilancio di previsione rispetta il pareggio finanziario complessivo, per cui il totale generale delle entrate è uguale al totale generale delle spese;
7. Principio di pareggio della situazione corrente: nel bilancio di previsione le previsioni di spesa corrente ( titolo I) e della spesa per rimborso quota capitale dei mutui e prestiti obbligazionari ( Titolo III) non è superiore alle previsioni dei primi tre titoli di entrata, e non hanno altra forma di finanziamento.



Il responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Falsini Gino